



COMUNE DI PISA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

ai sensi dell'art.37 comma 1 della LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e dell'art.3 comma 1 del D.P.G.R. n.4/2017 "Regolamento di attuazione dell'art.36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione."

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

INDICE

ART.1 Oggetto e finalità.....	2
ART.2 Definizioni.....	2
ART.3 Funzioni	2
ART.4 Nomina	3
ART.5 Rapporti interni	3
ART.6 Rapporto sull'attività svolta	3
ART.7 Risorse per l'esercizio delle attività di informazione e partecipazione.....	4
ART.8 Rinvio normativo.....	4
ART.9 Entrata in vigore e abrogazioni.....	4

ART.1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Pisa, di seguito denominato anche "garante", al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza del comune disciplinati al Titolo II Capi I e II e Titolo III Capo I della [LR 65/2014](#).

ART.2 Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina, valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del [DPGR 4/R/2017](#).

ART.3 Funzioni

Il garante dell'informazione e della partecipazione svolge le funzioni ad esso attribuite dalla L.R. 65/2014, secondo quanto specificato nel Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n.4/2017), di seguito denominato "regolamento" e nelle linee guida sui livelli partecipativi, approvate dalla Regione Toscana con D.G.R. 1112/2017, di seguito denominate "[linee guida](#)".

Fermo restando quanto previsto negli atti sopra citati, il garante:

- a) concorda con il responsabile del procedimento il "livello di informazione" e le attività di partecipazione da assicurare ai cittadini singoli e associati e a tutti i soggetti interessati, in merito al singolo procedimento da attivare.
- b) si attiva, fin dall'avvio del procedimento, per promuovere la conoscenza dell'attività in corso, coinvolgere la cittadinanza e favorire un confronto dialettico sugli argomenti, al fine di apportare un accrescimento culturale reciproco utile alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione procedente;
- c) assicura che le richieste, valutazioni di merito, raccomandazioni, proposte e ogni elemento di conoscenza del territorio emersi nel corso del procedimento, abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
- d) si confronta con il responsabile del procedimento in occasione degli incontri propedeutici alle scelte decisionali, al fine di garantire una chiara ed esaustiva informazione sulle scelte strategiche degli atti di governo del territorio;
- e) assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione anche attraverso il tempestivo aggiornamento della pagina Web del garante, affissioni, pubblicazioni sui giornali, comunicati stampa, ecc.;
- f) gestisce i flussi di posta elettronica dedicata al garante stesso;
- g) assicura la collaborazione con il garante regionale dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale;
- h) si impegna a sviluppare e migliorare le proprie competenze e la propria professionalità, anche mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento sulle metodologie e tecniche di informazione e partecipazione, al fine di un più efficace espletamento delle funzioni ad esso attribuite.

Stante quanto previsto all'art.15 comma 2 del regolamento, le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione potranno essere concentrate su attività di informazione qualora il procedimento avente ad oggetto l'approvazione di piani attuativi, non comporti varianti

al piano strutturale o al piano operativo (regolamento urbanistico). Ciò vale anche per ogni procedimento per il quale la legge non preveda la fase di avvio del procedimento stesso.

ART.4 Nomina

Il Comune di Pisa, con il presente regolamento, istituisce un proprio garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art.37 comma 1 della [LR 65/2014](#). La relativa nomina compete al Sindaco, che provvederà contestualmente alla nomina di un sostituto per i casi di impedimento/assenza.

Il ruolo del garante può essere svolto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza in diritto amministrativo e urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa e facilità di contatto con il pubblico.

A norma dell'articolo 37 comma 3 della L.R.T.n.65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio di cui all'art.1 del presente regolamento.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione. Il compenso ad esso spettante sarà determinato e imputato in apposito capitolo di bilancio con determinazione del responsabile del Settore a cui è assegnato il servizio urbanistica.

Il garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco.

ART.5 Risorse per l'esercizio della funzione e rapporti interni

Il garante dell'informazione e della partecipazione opera in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il responsabile del procedimento, con gli Uffici coinvolti nelle procedure ed eventualmente con il/i Consiglio/i territoriale di partecipazione interessati.

Il garante potrà avvalersi nell'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione dell'Ufficio Stampa, dell'URP e del SIT e dei mezzi a loro disposizione.

Gli Uffici, tramite il responsabile del procedimento, trasmettono i materiali, i documenti e quanto altro contenga informazioni utili per una corretta informazione dei cittadini, al garante.

Il garante provvede alla comunicazione mediante la redazione di note informative in stretta collaborazione con il responsabile del procedimento.

Per l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante, il Comune potrà, in caso di necessità e con successivi atti, destinare adeguate ed idonee risorse allo scopo.

ART.6 Rapporto sull'attività svolta

Il garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art.38 della L.R.T.n.65/2014, redige il rapporto sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del

procedimento, dando conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti.

Il rapporto del garante costituisce il contributo per l'amministrazione procedente ai fini:

- della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;
- delle determinazioni motivatamente assunte.

A seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 della l.r.65/2014 e di informare sulla successiva approvazione.

ART.7 Risorse per l'esercizio delle attività di informazione e partecipazione

Per lo svolgimento delle attività di informazione e partecipazione, il garante si avvale del Settore a cui è assegnato il Servizio Urbanistica. Può avvalersi anche della collaborazione delle strutture comunali che abbiano competenze e risorse adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

ART.8 Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

ART.9 Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua compiuta pubblicazione all'albo informatico del Comune di Pisa.

Dall'entrata in vigore di cui al comma precedente è abrogato il "Regolamento Comunale per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante per la comunicazione, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2008.